Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente bando, in attuazione di quanto previsto dalla delibera di Giunta adottata nella seduta del 22 settembre 2026, disciplina le condizioni e le procedure per sostenere le micro, piccole e medie imprese operanti nell'area metropolitana di Bologna che intraprendono percorsi finalizzati ad attivare strumenti di finanza innovativa, volti a diversificare le fonti di finanziamento e ridurre la dipendenza delle aziende dal solo canale bancario. Le PMI, infatti, potrebbero aver raggiunto le esposizioni massime oltre le quali gli istituti di credito non sono disponibili a concedere ulteriori prestiti o linee di credito, oppure considerano eccessivamente oneroso il ricorso al canale bancario e cercano ulteriori fonti di finanziamento mediante strumenti di finanza innovativa.

2. Gli strumenti di finanza innovativa presi in considerazione dal presente bando ai fini dell'ammissione a contributo sono esclusivamente quelli elencati e descritti nell'ultimo punto elenco presente all'art. 2.

3. L'incentivo disciplinato dal presente bando opera nel quadro del regime de minimis generale (Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023) e del regime de minimis per il settore agricolo (Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013).

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente bando, sono adottate le seguenti definizioni:

- **«certificazione della parità di genere»**: la certificazione istituita dall'articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022. La certificazione avviene su base volontaria e su richiesta dell'impresa. Viene rilasciata dagli organismi di certificazione accreditati presso Accredia (ai sensi del regolamento Ce 765/2008) che operano sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022. Per approfondimenti https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/certificazione;

- **«Codice degli incentivi»**: il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160";

- **«codice unico di progetto»** o **«CUP»**: il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

- **«firma digitale»**: particolare tipo di firma elettronica qualificata, come definita dall'articolo 1 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005;

- **«impresa femminile»**: in base all'art. 5, comma 1, lett. l) della legge n. 180 dell'11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa femminile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche:
  - le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di donne;
  - le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne;
  - le imprese individuali gestite da donne.

- **«impresa giovanile»**: in base all'art. 5, comma 1, lett. m) della legge n. 180 dell'11 novembre 2011, rientrano nella definizione di impresa giovanile tutti i soggetti con le seguenti caratteristiche:
  - le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarità di soggetti con età inferiore a 35 anni;
  - le società cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con età inferiore a 35 anni;
  - le imprese individuali gestite da soggetti con età inferiore a 35 anni.

- **«rating di legalità»**: la certificazione istituita dall'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, attribuita dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato;

- **«Registro nazionale degli aiuti di Stato» o «RNA»**: il Registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115.

- **Strumenti di finanza innovativa**: l'insieme degli strumenti finanziari, soluzioni e modelli alternativi al credito bancario tradizionale usati per raccogliere capitali, gestire i rischi o investire nell'economia reale. Si avvalgono spesso delle tecnologie digitali e si rivolgono prevalentemente, seppure in modo non esclusivo, a startup, PMI e progetti ad alto potenziale di crescita. Gli strumenti di finanza innovativa ammissibili al contributo di cui al presente bando sono esclusivamente i seguenti:

  a. **Crowdfunding**: Raccolta online di importi di denaro, generalmente di ammontare non elevato, da parte di investitori o anche dal pubblico (sostenitori), diviso in *equity* (in cambio di quote aziendali), *lending* (forma alternativa di credito che consente alle imprese di raccogliere prestiti direttamente dagli utenti di una piattaforma) o *reward/donation* (in cambio di ricompense, prodotti o servizi).

  b. **Minibond**: Obbligazioni emesse da piccole e medie imprese, anche non quotate sui mercati regolamentati, per finanziarsi direttamente sul mercato senza ricorrere a finanziamenti bancari. Possono essere collocati presso investitori istituzionali, fondi di investimento o soggetti professionali.

  c. **Venture Capital e Business Angel**: Investitori che mettono a disposizione capitale di rischio in cambio di quote, principalmente nelle fasi di avvio/primo sviluppo dell'impresa.

d. **Invoice Trading**: Forma di finanziamento digitale in cui un'azienda vende le proprie fatture commerciali a investitori terzi tramite una piattaforma online. Permette di ottenere liquidità immediata (spesso il 90% dell'importo in 48-72 ore) senza aspettare la scadenza di pagamento dei clienti.

e. **Vendor loan**: Forma di finanziamento diretto erogato dal venditore all'acquirente nell'ambito di un'operazione di compravendita aziendale. Consente al soggetto acquirente di rateizzare il pagamento del prezzo concordato o di colmare una parte del fabbisogno finanziario necessario alla conclusione dell'operazione.

f. **Strumenti finanziari partecipativi**: titoli ibridi, classificabili come strumenti di equity o debito, che attribuiscono agli investitori specifici diritti di natura patrimoniale e/o amministrativa, pur senza conferire la qualifica piena di socio. Consentono alle PMI di accedere a capitali di medio-lungo termine preservando almeno in parte l'assetto proprietario originario. La remunerazione dell'investitore può essere parametrata ai risultati economici dell'impresa, rendendo il costo del capitale più sostenibile nei primi anni e allineando gli interessi di chi investe con quelli aziendali. Si considera compreso in questa voce anche il **Revenue Based Financing,** soluzione alternativa di erogazione del capitale in cui gli investitori forniscono capitale alle imprese in cambio di una percentuale delle loro entrate future. L'impresa rimborsa gli investitori in base al fatturato conseguito. Se le vendite rallentano, anche i pagamenti diminuiscono, offrendo una maggiore flessibilità.

Articolo 3
(Risorse disponibili)

1. All'attuazione del presente intervento sono destinate risorse complessivamente pari a euro 129.000,00*,* a valere sulle risorse stanziate nel bilancio della Camera di commercio di Bologna, nell'ambito dei progetti approvati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziati con l'aumento del diritto annuale.

2. La dotazione di cui al comma 1 può essere eventualmente incrementata da successive ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie, sempre provenienti da risorse proprie del bilancio della Camera di commercio di Bologna.

3. A valere sulle risorse di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 3, del Codice degli incentivi, si applicano le seguenti riserve:

i contributi sono assegnati prioritariamente alle domande ammissibili delle imprese femminili e giovanili, di quelle in possesso del rating di legalità, nonché delle imprese in possesso della certificazione di parità di genere, con le precisazioni contenute al successivo art. 8.

Articolo 4
(Gestione delle attività)

1. L'Ufficio di riferimento in relazione al presente intervento è costituito dall'Ufficio Promozione, Orientamento al lavoro, Prezzi e Borsa merci (in breve Ufficio Promozione) della Camera di commercio di Bologna.

2. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è la/il dipendente individuata/o dal dirigente del competente settore della Camera di commercio di Bologna, a cui sono attribuiti i compiti disciplinati dall'articolo 6 della medesima legge.

Articolo 5

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le PMI, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti di cui al comma 1 devono:

a) essere imprese regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese;

b) avere la sede legale e l'unità locale destinataria dell'intervento ubicate nel territorio dell'area metropolitana di Bologna;

c) svolgere, anche in via secondaria, un'attività economica appartenente a qualsiasi settore economico, con le esclusioni di cui al comma 4 del presente articolo;

d) non essere sottoposti a procedura concorsuale con finalità liquidatorie e a qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021;

f) non essere in stato di liquidazione volontaria;

g) essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

h) essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna alla data di presentazione della domanda di contributo o, in caso di posizione irregolare, che provvedano a regolarizzare entro il termine assegnato dalla Camera di commercio di Bologna con apposita richiesta;

i) rientrare nei parametri dimensionali di "micro impresa" o "piccola impresa" o "media impresa", secondo la classificazione contenuta nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese. Il predetto requisito deve essere mantenuto sino alla data di concessione dell'agevolazione;

j) non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che determini il superamento dei massimali previsti dalla disciplina europea di riferimento. I contributi alle imprese appartenenti a tutti i settori economici, esclusi quelli della produzione agricola primaria, della pesca e dell'acquacoltura, verranno assegnati ai sensi del Regolamento UE N. 2023/2831.
I contributi alle imprese appartenenti al settore della produzione primaria in agricoltura verranno assegnati ai sensi del Regolamento UE N. 1408/2013.
Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati

in regime “de minimis”, per un importo superiore a quello indicato nella seguente tabella con riferimento al settore economico in cui opera l’impresa richiedente, considerando il triennio precedente, inteso come 3 periodi di 365 giorni; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Denominazione regime di aiuto	Settore cui si applica	Massimale aiuti ricevibili complessivamente nei tre anni precedenti
De minimis “generale” (Regolamento UE N. 2023/2831)	Tutti i settori economici (esclusi settori produzione agricola primaria, pesca e acquacoltura)	€ 300.000,00
De minimis settore agricolo (Regolamento UE n. 1408/2013), modificato dal 16/12/2024 dal Regolamento (UE) 2024/3118	Produzione primaria agricola (coltivazione fondo e allevamento bestiame)	€ 50.000,00

Qualora il predetto superamento possa configurarsi con il riconoscimento delle agevolazioni richieste ai sensi del presente bando, le agevolazioni sono riconosciute in misura parziale nel rispetto del massimale concedibile.
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da 1. a 4., per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, la Camera di Commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali de minimis nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Si raccomanda pertanto di verificare presso il Registro i contributi ottenuti dall’impresa “unica” (concessi, anche se non ancora effettivamente percepiti) nei tre anni precedenti la domanda accedendo al sito del Registro Nazionale Aiuti (RNA) https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

l) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Camera di commercio di Bologna.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del Codice degli incentivi, sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando, i soggetti:

a) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;

b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;

d) che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

e) rispetto ai quali sia stata accertata la decadenza per aver effettuato una operazione di delocalizzazione o di cessazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettera b), 3 e 5, del Codice degli incentivi, qualora, alla data di presentazione della domanda, non sia decorso il periodo di esclusione ivi previsto;

f) rispetto ai quali sia stata disposta la revoca di benefici per dichiarazione mendace, qualora non sia decorso il periodo di due anni dall'adozione da parte dell'amministrazione dell'atto di decadenza, ai sensi dell'articolo 75, comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

g) che non abbiano adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, fatti salvi i casi di esenzione (ad es. imprenditori agricoli) o proroga stabiliti dalla legge.

4. Sono, inoltre, escluse le imprese che:

a) sono fornitrici di beni e/o servizi a favore della Camera di commercio di Bologna, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;

b) operano nel settore della pesca e/o acquacoltura;

c) svolgono, anche in via secondaria, un'attività economica appartenente alla classificazione ISTAT ATECO 2025: **64** - Attività dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione; **65** - Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie; **66** - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative; **68** – Attività immobiliari; **92** - Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo.

5. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

6. Le imprese dovranno possedere i requisiti in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo. L'eventuale perdita in itinere dei requisiti (ad esempio: affitto d'azienda, cessazione attività, messa in liquidazione, avvio di procedure concorsuali/liquidazione giudiziale o cancellazione dell'impresa) comporterà la decadenza dal contributo e non ne consentirà l'erogazione.

Articolo 6

(Operazioni agevolabili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando, le iniziative che prevedono programmi di spesa, rientranti nelle spese ammissibili di cui all'art. 7, idonei a realizzare le finalità di cui all'art. 1 del presente bando.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, le iniziative di cui al comma 1 devono:

a) essere realizzate presso la sede legale/unità locale ubicata nel territorio dell'area metropolitana di Bologna;

b) prevedere **spese ammissibili di importo non inferiore complessivamente a euro 5.000,00**;

c) **essere avviate successivamente alla data di presentazione della domanda**. Per "data di avvio" si intende il sostenimento del primo costo inserito nel programma di spesa, identificato con l'emissione e pagamento della relativa fattura;

d) prevedere come **termine di ultimazione la data del 31/12/2027**. Per "data di ultimazione" del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato (fattura emessa e pagata) e ritenuto ammissibile alle agevolazioni. **Entro e non oltre tale data andrà altresì attivato lo strumento di finanza innovativa, tra quelli indicati all'art. 2, pena la decadenza totale dal contributo assegnato.**

Articolo 7

(Spese ammissibili)

1. Le spese relative all'iniziativa agevolata devono soddisfare le seguenti condizioni generali di ammissibilità. In particolare, ai fini dell'ammissibilità, tutte le spese devono essere:

a) pertinenti e imputabili all'iniziativa ammessa alle agevolazioni;

b) riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili ai sensi del presente articolo;

c) effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro e non oltre il termine massimo stabilito all'art. 6 per l'ultimazione dell'iniziativa;

d) comprovate da fatture o giustificate dalla diversa idonea documentazione, secondo quanto previsto dall'articolo 10;

e) tracciabili e verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione. La documentazione di spesa deve riportare il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo

11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'obbligo di apposizione del CUP non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP). In tali casi, il soggetto beneficiario è tenuto, al fine della corretta identificazione e imputazione della documentazione di spesa, a regolarizzare le fatture prima dell'invio della rendicontazione, inserendo il CUP assegnato in sede di concessione dell'incentivo. A partire dal 27/01/2026, con il Provvedimento n. 563301/2025, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", un servizio web dedicato all'integrazione del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche relative all'acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive.
Il servizio può essere utilizzato per:

- l'inserimento del CUP in fatture già trasmesse al Sistema di Interscambio che non riportano il codice;
- la correzione del CUP errato;
- la consultazione dell'elenco dei CUP già presenti nelle fatture ricevute o integrati tramite il servizio web.

Nella Guida operativa pubblicata dall'Agenzia delle Entrate viene indicato:
Il servizio web consente di integrare il CUP nelle fatture elettroniche che riportano una data operazione successiva al 31 maggio 2023 ed è disponibile nell'area dedicata alla consultazione delle "Fatture elettroniche ed altri dati IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi" al link "Integrazione CUP" nel box "Comunicazioni".
Il servizio può essere utilizzato dal cessionario/committente, ovvero da un suo intermediario con delega al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".
Le fatture da integrare possono essere ricercate attraverso l'identificativo SdI e la ricerca viene effettuata tra tutte le fatture emesse a partire dal 1° giugno 2023 e non rifiutate per le quali l'utenza di lavoro figura come cessionario/committente.
Cliccando sul link presente nella colonna "Azioni" è possibile consultare i codici CUP già associati alla fattura.

Regolarizzazione del CUP nelle fatture estere
In tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia un soggetto estero, la fattura potrà essere regolarizzata mediante l'apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, nonché nell'oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (D.Lgs. n. 127/2015, art. 1, comma 3bis, lett. b) se applicabile e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di acquisto.
In alternativa, il CUP può essere indicato all'interno della causale della quietanza di pagamento (contabile bonifico ecc.) ove il pagamento avvenga dopo che il CUP è già stato comunicato all'impresa.

Regolarizzazione del CUP nelle fatture su documento informatico emesse da soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica

Per i soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica sarà possibile trasmettere la fattura/nota di addebito in formato pdf, sulle quali si chiede venga apposto il Codice Unico di Progetto (CUP) risultante dall'atto di concessione.

In tutti i casi in cui la fattura sia stata emessa antecedentemente alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo, o nei casi in cui il CUP non fosse presente, è possibile inserire manualmente e in modo indelebile tale dicitura sulla stampa cartacea della fattura, che l'impresa dovrà conservare agli atti.

In alternativa, il CUP può essere indicato all'interno della causale della quietanza di pagamento (contabile bonifico ecc.) ove il pagamento avvenga dopo che il CUP è già stato comunicato all'impresa.

La regolarizzazione dei documenti già emessi senza l'indicazione del CUP dovrà essere operata da parte dell'impresa beneficiaria prima dell'invio della rendicontazione di spesa di cui all'art. 10 del presente bando.

f) pagate mediante strumenti tracciabili (in particolare, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito), utilizzando uno o più conti correnti ordinari intestati al soggetto beneficiario, dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione dell'iniziativa. I pagamenti con assegni o in contanti non sono in alcun caso accettati;

g) contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili.

2. In sede di rendicontazione, le spese sono esposte al netto dell'IVA, fatti salvi i casi in cui l'IVA è considerata ammissibile. Le spese riferite all'IVA e ad ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale ed assicurativo sono ammissibili ove non siano in alcun modo recuperabili dai soggetti beneficiari, fatte salve le deroghe ammesse dalla disciplina di riferimento.

3. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando i costi relativi alle seguenti voci di spesa:

a) servizi di consulenza specialistica prestati da soggetti qualificati per l'analisi dello stato attuale (*as is)* del profilo finanziario ed economico-patrimoniale dell'impresa richiedente, con stesura di apposita relazione;

b) servizi di consulenza specialistica prestati da soggetti qualificati per l'individuazione degli strumenti di finanza innovativa di cui all'art. 2 più idonei per diversificare le fonti di finanziamento in relazione agli esiti dell'analisi di cui al punto a) e agli obiettivi di sviluppo aziendale (*to be*) con stesura di apposita relazione;

c) il costo per l'ottenimento del primo Rating di credito della PMI Beneficiaria rilasciato da una Agenzia di Rating ECAI, a condizione che il rating ottenuto sia pari o superiore a BB- (su scala S&P equivalente) e che l'impresa non disponga già di altri Rating di credito validi. Non sono ammissibili i costi sostenuti per il monitoraggio e il rinnovo periodico del Rating di credito;

d) servizi di consulenza specialistica e assistenza, prestati da soggetti qualificati, per il compimento da parte dell'impresa richiedente di tutte le attività propedeutiche, di sviluppo e

realizzative per la concreta attivazione dello/degli strumento/i di finanza innovativa individuato/i come più idoneo/i, con stesura di apposita relazione. Possono ad esempio rientrare le spese per elaborazione del business plan, strutturazione del contratto di finanziamento, certificazione del bilancio, due diligence, ruolo di advisor per l'emissione di mini-bond, servizi legali per la redazione e/o verifica dei documenti;

e) costi di adesione a piattaforme digitali, anche sotto forma di canoni, attraverso le quali attivare lo/gli strumento/i di finanza innovativa scelto/i dall'impresa, incluse anche quelle di borsa per il collocamento dei minibond (Euronext Access Milan Professional Segment) o quelle per la dematerializzazione dei titoli (Monte Titoli Spa-Euronext Securities Milano);

f) oneri notarili per l'adeguamento dello statuto e l'emissione di mini-bond;

g) costo per le prestazioni di un arranger (soggetto finanziario o banca che guida l'azienda nella creazione e nella vendita di un mini-bond, definendo la struttura del prestito, fissando i tassi e la durata, redigendo i documenti ufficiali e occupandosi del collocamento dei titoli sul mercato presso gli investitori professionali);

h) spese strettamente finalizzate ad informare la business community dell'avvio della campagna di crowdfunding o dell'emissione dei minibond, attraverso campagne di comunicazione sui media relative all'emissione di titoli o all'avvio di campagne crowd, con indicazione dei passaggi da effettuare per aderire all'offerta oppure organizzazione di roadshow per presentarsi ai potenziali investitori per promuovere l'adesione all'offerta ecc.;

i) altre spese direttamente riferibili all'attivazione dello/degli strumento/i di finanza innovativa scelto/i dall'impresa (spese per informativa richiesta dall'investitore e/o dal listino borsistico; programma di formazione specifico rivolto ai responsabili aziendali per la successiva corretta gestione dello strumento di finanza innovativa attivato, ecc.).

4. Non sono, in ogni caso, ammesse le seguenti spese:

- spese non riconducibili all'elenco di cui al precedente comma;
- servizi di consulenza e assistenza resi da soggetti che non hanno alcuna professionalità o competenza specifica sulle tematiche oggetto della prestazione da rendere;
- trasporto, vitto e alloggio;
- acquisto di beni di qualsiasi tipo;
- acquisto di servizi di web advertising diversi dal punto h del comma 3 del presente articolo e/o SEO, SEM;
- servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
- servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
- predisposizione della richiesta di contributo per il presente bando;
- spese documentate da fatture che non rispettino le condizioni previste dal presente articolo per quanto riguarda l'inserimento del CUP;
- spese per interventi realizzati in economia;
- imposte e tasse, eccetto l'IVA ove indetraibile;
- canoni di manutenzione, assistenza;
- interessi di mora e interessi debitori;

- commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e altri oneri di natura meramente finanziaria.
- sono altresì escluse le spese fatturate dai seguenti soggetti:
    - soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo, nonché dal coniuge o parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro e senza cariche sociali;
    - imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile all'impresa richiedente il contributo e relativi, soci, amministratori, sindaci e dipendenti;
    - imprese che abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria.

Articolo 8

(Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni previste dal presente bando sono concesse ai sensi e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento generale de minimis e dal Regolamento de minimis per il settore agricolo.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 assumono la forma di contributo a fondo perduto, come aiuto diretto alla spesa.

3. Le agevolazioni sono concesse a copertura di una percentuale massima delle spese ammissibili pari al 50%, con un contributo massimo di € 15.000,00.

4. I **contributi sono assegnati prioritariamente alle domande ammissibili delle imprese femminili e giovanili, di quelle in possesso del rating di legalità, nonché delle imprese in possesso della certificazione di parità di genere**, in base all'ordine cronologico di ricezione della domanda di contributo da parte di tali tipologie di imprese mediante la piattaforma Restart e fino all'esaurimento del fondo disponibile. All'impresa collocata nell'ultima posizione utile verrà assegnata la quota di fondo residua. **Per il riconoscimento dell'ammissione prioritaria a contributo i requisiti di cui sopra (almeno uno) devono già essere posseduti dall'impresa al momento della presentazione della domanda di contributo. Il requisito che ha consentito l'ammissione prioritaria a contributo deve essere mantenuto fino all'erogazione dello stesso.** Successivamente, in presenza di disponibilità residue, si procederà all'assegnazione del contributo alle altre imprese ammissibili, in base all'ordine cronologico di ricezione della domanda di contributo mediante la piattaforma Restart e fino all'esaurimento del fondo disponibile. All'impresa collocata nell'ultima posizione utile verrà assegnata la quota di fondo residua.

5. Qualora l'importo dell'agevolazione richiesta ecceda l'importo massimo concedibile, l'agevolazione è ridotta al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle agevolazioni è rideterminato a conclusione dell'iniziativa agevolata, effettuati i controlli previsti, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario.

7. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche riconosciute per gli stessi interventi.

Articolo 9

(Procedura di accesso)

1. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 sono tenuti a presentare, secondo le modalità e i termini definiti dal comma 2, la seguente documentazione:

a) modello di richiesta contributo scaricato dalla piattaforma Restart al termine della compilazione;
b) modulo delle dichiarazioni sostitutive, riportante le informazioni specifiche sull'intervento che si intende realizzare, sui costi ammissibili che si intende sostenere entro i termini previsti per l'ultimazione del programma di spesa;
c) preventivo dettagliato per documentare i costi previsti alla lettera a) comma 3 dell'art. 7, relativi al periodo di ammissibilità delle spese da sostenere (unico file .pdf).

Tutti i documenti sopra elencati devono essere firmati digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante dell'impresa richiedente.

I documenti non possono essere firmati da altri soggetti.

La mancata allegazione del documento di cui al punto b) del comma 1 del presente articolo e/o la sua firma digitale da parte di un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, comporta l'irricevibilità dell'istanza e non ne è consentita la regolarizzazione in seguito, rappresentandone questo l'elemento costitutivo ed essenziale, la cui assenza comporta l'inesistenza sostanziale della domanda di contributo. Pertanto, eventuali invii successivi di tale documento non potranno essere presi in considerazione.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica. **In caso di mancata indicazione di un indirizzo di PEC l'istanza viene considerata inammissibile.**

2. Le **domande** di accesso alle agevolazioni, redatte in lingua italiana e complete della documentazione di cui al comma 1, possono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica Restart di Infocamere, all'indirizzo https://restart.infocamere.it/, **a partire dalle ore 11.00 del giorno 13 ottobre 2026 e fino alle ore 13.00 del giorno 4 novembre 2026**.

3. Ciascuno dei soggetti ammissibili può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sul presente bando.

4. Le agevolazioni sono riconosciute, sulla base dei criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3.

5. L'attività istruttoria consiste nella verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità. L'istruttoria è completata, per ciascuna domanda presentata, entro 90 giorni dal termine ultimo per l'invio delle domande e comunque entro il 31/12/2026.

6. Qualora, nel corso dello svolgimento dell'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, la Camera di commercio di Bologna, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Codice degli incentivi provvede a richiederli al medesimo proponente mediante una comunicazione scritta all'indirizzo PEC indicato dall'impresa, assegnando un termine

per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o integrazioni. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti. È, altresì, causa di inammissibilità della domanda la presentazione delle domande attraverso modalità difformi da quelle previste dal presente articolo.

7. La verifica dei requisiti formali di ammissibilità è svolta ai sensi dell'articolo 13 del presente bando. In ogni caso, ai fini della concessione delle agevolazioni, la Camera di commercio di Bologna acquisisce le dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti previsti dal bando e svolge i controlli, anche a campione, previsti dall'articolo 18, comma 3, del Codice degli incentivi nonché la verifica al Casellario giudiziale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), del medesimo Codice. In particolare, svolge:

a) la verifica della regolarità contributiva del proponente, attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC. I proponenti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e cassa edile sono esenti dalla verifica. A tal fine, i medesimi soggetti, rendono, in sede di istanza di accesso, apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione, ferma restando l'attestazione della regolarità contributiva;

b) la verifica dell'assenza di condanna per i legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), attraverso acquisizione del certificato del Casellario giudiziale. L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere le agevolazioni sotto condizione risolutiva, in caso di mancato rilascio del certificato decorso il termine di 20 giorni dalla richiesta al competente Ufficio del casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del Codice degli incentivi.

8. Per le domande in relazione alle quali le verifiche istruttorie si concludono con esito positivo e che risultino in posizione utile in graduatoria, la Camera di commercio di Bologna procede alla registrazione e ai controlli degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni con determinazione dirigenziale. Le graduatorie di assegnazione dei contributi sono pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del sito istituzionale della Camera di commercio di Bologna www.bo.camcom.gov.it ed eventualmente nella pagina dedicata all'incentivo.

9. Per le domande in relazione alle quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, la Camera di commercio di Bologna procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10

(Procedura di erogazione)

1. Le agevolazioni sono erogate dalla Camera di commercio di Bologna, su richiesta del soggetto beneficiario, in un'unica soluzione, a seguito del completamento del programma di spesa. L'erogazione è subordinata alla rendicontazione delle spese, che devono soddisfare le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 7 e alla presentazione della documentazione utile ai controlli necessari ai fini dell'erogazione.

2. La rendicontazione deve essere inviata da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di contributo. Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it nella sezione "Contributi della Camera di Commercio", saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

3. La **rendicontazione**, che dovrà essere **trasmessa entro e non oltre il 31 gennaio 2028** tramite la piattaforma Restart di Infocamere, indirizzo https://restart.infocamere.it/, dovrà contenere la seguente documentazione, in formato file pdf, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:

- modello di presentazione rendicontazione scaricato da Restart al termine della compilazione;
- modulo di rendicontazione contenente le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà compilato utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'ufficio competente e disponibile sul sito www.bo.camcom.gov.it., nella pagina dedicata al presente bando. Nel modulo andranno riportate le spese sostenute, la modalità e la data di pagamento delle stesse;
- le fatture elettroniche, emesse e ricevute entro il termine indicato per l'invio della rendicontazione (tracciato .xml), nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 7 per quanto riguarda l'inserimento corretto del CUP in fattura o nella causale della quietanza di pagamento;
- copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili ((in particolare, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito). Non sono ammissibili pagamenti con assegno o in contanti. In caso di bonifico deve essere documentata l'avvenuta esecuzione con ricevuta di presa in carico della banca completa di codice CRO o TRN, in alternativa dovrà essere allegata la comunicazione della banca di avvenuta esecuzione della transazione o copia dell'estratto conto in cui siano leggibili la riga di interesse ed il nominativo dell'intestatario del conto. Non è sufficiente la sola disposizione di pagamento inoltrata alla banca senza conferma di presa in carico o di avvenuta esecuzione;
- relazione riepilogativa finale delle spese sostenute/intervento effettuato;
- relazioni rese dai consulenti di cui si è avvalsa l'impresa nell'ambito delle spese ammissibili di cui al presente bando.

4. Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere firmati digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante dell'impresa richiedente. Il mancato invio della rendicontazione entro il termine indicato comporterà la decadenza dal contributo riconosciuto e la perdita del diritto a riceverlo.

5. In fase di rendicontazione la Camera di Commercio di Bologna potrà richiedere l'integrazione documentale nonché precisazioni e chiarimenti inerenti alla documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta o il diverso termine comunicato dall'Ufficio Promozione.

6. In nessun caso potrà essere erogato un importo superiore a quello assegnato; viceversa, a fronte di una rendicontazione per costi ammissibili inferiori al doppio dell'importo del contributo assegnato, l'importo del contributo erogabile verrà proporzionalmente ridotto.

7. L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente a quanto dichiarato in sede di domanda (descrizione dell'intervento) e con spese validamente rendicontate **in misura non inferiore al 70% delle spese ammesse (o al 70 per cento del doppio del contributo**

massimo in caso di spese ammesse superiori al doppio del contributo massimo), e comunque non inferiori a € 5.000,00, pena la decadenza del contributo riconosciuto e la perdita del diritto a riceverlo.

8. Ove applicabile, i contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

9. Le imprese che risulteranno assegnatarie del contributo camerale dovranno affiggere - per almeno 12 mesi dalla trasmissione della pratica telematica di rendicontazione - presso locali o spazi aziendali accessibili da soggetti esterni, un cartello che evidenzi il contributo ricevuto dalla Camera, di dimensione non inferiore al formato A5, sulla base del testo che verrà fornito dalla Camera.

10. A seguito della presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, la Camera di commercio di Bologna provvede a:

a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;
b) verificare la vigenza al Registro delle imprese e la regolarità del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna;
c) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e i beni previsti dal programma di spesa, anche tenuto conto delle variazioni di cui all'articolo 11;
d) determinare l'importo della quota di agevolazione da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati.
e) svolgere a campione i controlli previsti dall'articolo 18, comma 4, del Codice degli incentivi e, in particolare:
   i. verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario, mediante acquisizione d'ufficio del DURC. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, la Camera di commercio di Bologna provvede ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sono esenti dalla predetta verifica i soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL o cassa edile e che, in sede di domanda di accesso alle agevolazioni, hanno reso l'apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione, ferma restando l'attestazione della regolarità contributiva;
   ii. chiedere mediante interrogazione della BDNA il rilascio della comunicazione antimafia per verificare che nei confronti dell'impresa e dei soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 non si sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Decorsi 30 giorni dall'inserimento della richiesta nella BDNA senza che sia stato reso disponibile l'esito, si richiederà al legale rappresentante dell'impresa di

produrre specifica dichiarazione sostitutiva circa l'assenza di cause di decadenza e misure interdittive antimafia.

11. L'erogazione delle agevolazioni è subordinata all'esito delle verifiche condotte sulla documentazione di cui al presente articolo e ai controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, svolti dalla Camera di commercio di Bologna, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del programma di spesa e che il soggetto beneficiario delle agevolazioni sia effettivamente operativo. Resta ferma la facoltà in capo alla Camera di commercio di Bologna di richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ovvero documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle verifiche istruttorie di competenza.

12. Nel caso in cui le verifiche di cui sopra. diano esito negativo, la Camera di commercio di Bologna richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione ovvero la revoca parziale o totale delle agevolazioni.

13. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al presente articolo, da completare entro 90 giorni dalla ricezione della rendicontazione, al netto delle sospensioni per richieste di chiarimenti o integrazioni documentali e fatte salve le imprese estratte per i controlli a campione di cui al comma 10 lett. e), l'Ufficio Promozione della Camera di commercio di Bologna trasmette gli atti all'Ufficio Contabilità dell'Ente, il quale eroga le somme dovute entro i successivi 60 giorni, procedendo ad effettuare la verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi prevista, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina.

Articolo 11
(Variazioni)

1. Successivamente alla concessione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Camera di commercio di Bologna ogni variazione sostanziale relativa ai soggetti beneficiari o all'operazione agevolata, con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione. Per "variazione sostanziale" si intende una variazione conseguente a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda), ovvero una variazione dei contenuti e delle modalità attuative dell'operazione agevolata suscettibile di incidere sugli obiettivi originari. Vi rientrano le variazioni relative alla localizzazione dell'iniziativa, mentre ne sono escluse le variazioni di cui al comma 2.

2. Le variazioni che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa non sono oggetto di comunicazione preventiva e sono valutate dalla Camera di commercio di Bologna in fase di erogazione delle agevolazioni.

3. Ricevuta l'informativa di cui al comma 1, la Camera di commercio di Bologna svolge un'attività istruttoria sulla variazione comunicata volta a verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata ai sensi della normativa di riferimento e procede, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, a comunicare l'autorizzazione o la non autorizzazione alla variazione, adottando, successivamente, gli eventuali provvedimenti di competenza. Sono fatti salvi i maggiori termini derivanti dalla eventuale richiesta ai soggetti beneficiari di chiarimenti e integrazioni documentali che si rendessero necessari ai fini

della valutazione istruttoria. Le variazioni non possono in alcun caso comportare un aumento dell'agevolazione concessa.

4. In caso di variazioni che comportano la variazione di titolarità della concessione, il nuovo soggetto beneficiario subentra integralmente negli impegni e obblighi assunti dal precedente beneficiario, compresa la titolarità delle attività a cui si riferisce l'agevolazione concessa.

5. In ogni caso non sono accordate proroghe per l'ultimazione del programma di spesa e la presentazione della rendicontazione al fine di non alterare a posteriori le iniziali condizioni di partecipazione cui le imprese avevano aderito, anche al fine di evitare disparità di trattamento rispetto a chi non aveva presentato domanda in base alle regole temporali inizialmente poste.

6. L'erogazione delle agevolazioni è sospesa fino ad avvenuta autorizzazione della variazione.

7. Nell'ambito dell'attività istruttoria delle variazioni, la Camera di commercio di Bologna provvede, altresì, alle verifiche e agli adempimenti nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, in caso di variazioni soggette all'obbligo di registrazione nel predetto registro ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

Articolo 12
(Revoche)

1. Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio;

b) mancata realizzazione dell'operazione agevolata entro i termini previsti dall'articolo 6;

c) mancata concreta attivazione dello strumento di finanza innovativa entro i termini previsti dall'articolo 6;

d) intervento di un'operazione di delocalizzazione di cui all'articolo 16, comma 1, del Codice degli incentivi;

e) apertura, nei confronti del soggetto beneficiario, di una procedura concorsuale avente finalità liquidatoria o di altra procedura estintiva equivalente secondo il Codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

f) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni o del divieto di doppio finanziamento;

g) accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 5, comma 3, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 10, comma 10 nel caso di DURC irregolare;

h) accertamento di variazioni sostanziali dell'operazione agevolata o modifiche soggettive del beneficiario non autorizzate ai sensi dell'articolo 11 o, comunque, incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni;

i) il soggetto beneficiario non consenta i controlli sulla realizzazione del programma di spesa;

l) accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario in merito al possesso di uno o più degli elementi di premialità;

m) rinuncia alle agevolazioni da parte del soggetto beneficiario;

n) negli altri casi di violazione degli ulteriori obblighi, condizioni e adempimenti a carico del soggetto beneficiario previsti dal presente bando, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo;

2. Le fattispecie di cui al comma 1 determinano la revoca totale ovvero parziale delle agevolazioni sulla base dei seguenti criteri:

a) nei casi di cui al comma 1, lettere a), c), d), g), i), m), la revoca è totale;

b) nel caso di cui al comma 1, lettera b), la revoca è parziale e limitata alla parte del programma di spesa non realizzato, qualora la parte dell'iniziativa realizzata entro i termini prescritti risulti organica e funzionale e le spese sostenute ammissibili rispettino i limiti minimi di cui al comma 7 dell'art. 10. È totale qualora tale condizione non si verifichi;

c) nel caso di cui al comma 1, lettera e) la revoca è totale. Nel caso di apertura di una procedura ai sensi del Codice della crisi di impresa, è fatta salva la possibilità per la Camera di commercio di Bologna di valutare la compatibilità della procedura medesima con il mantenimento delle agevolazioni;

d) nei casi di cui al comma 1, lettera f), al soggetto beneficiario è riconosciuta esclusivamente la parte di agevolazione conforme ai limiti previsti;

e) nel caso di cui al comma 1, lettera l), la revoca è totale qualora l'elemento premiante sia risultato determinante ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, ferma restando la decadenza dal beneficio conseguito in tutti i casi;

f) nei casi di cui al comma 1 lettere h) e n), la revoca è totale o parziale, in relazione alla gravità della violazione e, con riferimento alla fattispecie di variazione non autorizzata, all'importanza della stessa rispetto agli obiettivi e ai contenuti dell'iniziativa.

3. La revoca totale delle agevolazioni comporta la perdita del diritto a ricevere le erogazioni e l'obbligo per il soggetto beneficiario di restituire l'intero ammontare delle agevolazioni eventualmente erogate.

4. Nei casi di revoca parziale, la Camera di commercio di Bologna procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo delle eventuali agevolazioni indebitamente fruite.

5. Agli importi oggetto di restituzione si applicano le maggiorazioni previste dall'articolo 17, comma 4, del Codice degli incentivi.

6. Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedimentali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e i termini per l'adozione dell'atto di revoca previsti dall'articolo 17, comma 7, del Codice degli incentivi.

Articolo 13

(Controlli)

1. Fatte salve le verifiche previste ai fini dell'accesso e dell'erogazione delle agevolazioni, rispettivamente dagli articoli 9 e 10, la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in sede di accesso alle agevolazioni o nelle successive fasi del procedimento ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è verificata d'ufficio dalla Camera di commercio di Bologna, in ogni fase del procedimento, ai sensi degli articoli 43 e 71 del medesimo decreto.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati su un campione non inferiore al 10 per cento delle iniziative agevolate e comunque in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicità.

3. Per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 1 e 2, la Camera di commercio di Bologna provvede attraverso la consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili, accessibili in via telematica.

4. Per supportare lo svolgimento delle attività di controllo tramite acquisizione, dalle banche dati accessibili, della documentazione o delle informazioni utili la Camera di commercio di Bologna può attivare i servizi abilitati dal sistema Incentivi Italia.

5. Oltre ai controlli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, la Camera di commercio di Bologna può, in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni anche in loco sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione delle stesse.

6. Gli oneri per gli accertamenti in loco previsti dal presente articolo sono posti a carico delle risorse proprie del bilancio della Camera di commercio di Bologna.

7. Ai fini dei controlli di cui al comma 5, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario per un periodo dieci anni dalla data di conclusione dell'iniziativa. Il soggetto beneficiario favorisce, in ogni caso, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

Articolo 14

(Monitoraggio, valutazione e ulteriori obblighi del beneficiario)

1. Al fine di consentire lo svolgimento da parte della Camera di commercio di Bologna delle attività di monitoraggio sull'andamento dell'incentivo, nonché delle attività di valutazione in itinere ed ex post, ai sensi dell'articolo 21 del Codice degli incentivi, volte a verificare il grado di raggiungimento degli originari obiettivi e impatti attesi, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale, il soggetto beneficiario è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici formulate dalla Camera di commercio di Bologna, anche successivamente alla conclusione delle iniziative agevolate.

2. In aggiunta agli obblighi di cui al comma 1, il soggetto beneficiario è tenuto a collaborare ai fini del rispetto di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente incentivo, garantendo, tra l'altro:

a) l'indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti all'iniziativa ammessa alle agevolazioni, ai fini del monitoraggio dell'uso delle risorse pubbliche, ai sensi dell'articolo 20 del Codice degli incentivi;

b) l'adesione a tutte le forme di pubblicizzazione dell'iniziativa agevolata, con le modalità a tale scopo individuate dalla Camera di commercio di Bologna e, in ogni caso, all'esposizione del cartello di cui all'art. 10 comma 9 del presente bando.

Articolo 15

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali degli interessati sono trattati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Gli interessati sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nel sito www.bo.camcom.gov.it nella pagina dedicata al presente bando.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. Informazioni e chiarimenti in merito agli adempimenti e procedure di cui al presente intervento, possono essere richiesti all'Ufficio Promozione della Camera di commercio di Bologna attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica promozione@bo.camcom.it o contattando il numero telefonico 051/6093238-837-290.

2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice degli incentivi e, nel rispetto di questo, si fa altresì riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera del Consiglio camerale n. 18 approvata nella seduta del 30/10/2025, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici.

3. Le informazioni rilevanti in merito al presente bando sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi